Sezione degli enti locali Via Carlo Salvioni 14

+41 91 814 17 11

di-sel@ti.ch

www.ti.ch/sel

6501 Bellinzona

telefono

web

R. Passarella Incarto008061 091 814 17 15

Bellinzona

8 agosto 2025

Incarti.

Incarto008061



08-08-2025 09:13:38

INTIMAZIONE

-8 AGO. 2025

Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 30 luglio 2025 del Municipio del Comune di Locarno con cui si chiede l'approvazione del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico e del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dei permessi d'abitabilità;

preso atto:

- dell'adozione da parte del Consiglio comunale, avvenuta il 26 maggio 2025;
- della regolare pubblicazione;
- della crescita in giudicato della risoluzione, senza che siano stati interposti ricorsi o proposto il referendum;

considerato,

l'art. 9 cpv. 1 del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico, concernente le estensioni annuali e le estensioni temporanee, dispone che "Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale da parte degli esercizi pubblici soggiacciono alla relativa tassa e vengono rilasciate previa licenza edilizia".

Lo scopo della norma è quello di indicare che qualora in un caso specifico si rendesse necessaria una licenza edilizia per procedere alla realizzazione di un determinato manufatto, dovrà essere dapprima ottenuta quest'ultima e solo successivamente potrà essere accordato un diritto d'uso del suolo pubblico. D'altra parte, se la licenza edilizia è già stata concessa, non occorrerà ottenerne un'altra e si potrà richiedere direttamente l'autorizzazione per l'uso del suolo pubblico

In altre parole, l'intento è quello di indicare che la procedura di rilascio dell'autorizzazione o concessione per l'uso del suolo pubblico è necessariamente successiva alla procedura edilizia. Tuttavia, così come formulata, considerato anche che il titolo marginale dell'art. 9, la norma presta il fianco a confusione e può portare a credere che ogni autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico richieda di dover inoltrare una domanda di costruzione e ottenere una licenza edilizia. Per limitare questo rischio di confusione, si dispone per la seguente modifica d'ufficio:

Art. 9 cpv. 1

... omissis... previa licenza edilizia-, laddove necessaria.

Ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione di approvazione dei regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli articoli 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,



risolve:

- 1. Sono approvati il Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico e il Regolamento pèr il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dei permessi d'abitabilità del Comune di Locarno, riservato il punto seguente.
- 2. Si dispone per la seguente modifica d'ufficio del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico:

Art. 9 cpv. 1

- ... omissis... previa licenza edilizia-, laddove necessaria.
- 3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune istante.
- 4. Sono riservati i diritti di terzi.
- 5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
- 6. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Locarno, 6600 Locarno
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

II Giurista

Riccardo Passarella